



Istituto di Istruzione Secondaria Superiore
"L. Fazzini – V. Giuliani"
Vieste (Fg)



DECRETO N. 2268
DEL 15 GENNAIO 2021

Ai Docenti

AI DSGA

Ai Genitori

Alle studentesse e agli studenti

Al Personale ATA

Alle RSU

ALBO SEDE

SITO WEB

Oggetto: Decreto di applicazione delle misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio, del 29 luglio e del 7 ottobre 2020, con le quali, rispettivamente, è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l'articolo 1 comma 16;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020» e, in particolare, l'articolo 1, comma 5;

VISTO il decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020» e, in particolare l’articolo 1 comma 2 lettera a;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, recante «Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale» con efficacia sino al 13 novembre 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 ottobre 2020 con il quale sono state apportate modificazioni al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020 e, in particolare, all’articolo 1 comma 6 lettera r);

VISTE le “Modalità di ripresa delle attività didattiche” contenute nel documento emanato, da questa Istituzione scolastica, il 17 settembre 2020 di cui al prot. n. 2714;

VISTA l’Ordinanza n. 397 del Presidente della Regione Puglia, del 22 ottobre 2020, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” che stabilisce, con decorrenza dal 26 ottobre, nelle more dell’adozione delle misure previste dal dpcm 18 ottobre 2020 relative alla riorganizzazione dell’attività didattica e alla rimodulazione degli orari d’ingresso e di uscita degli alunni, da presentare nella prima riunione utile del coordinamento regionale e locale previsto dal cd. “Piano scuola”, adottato con D.M. 26 giugno 2020, n. 39, e comunque entro e non oltre il 13 novembre 2020, sono sospese le attività didattiche “in presenza” in tutte le scuole secondarie di secondo grado limitatamente alle ultime tre classi del medesimo ciclo scolastico;

VISTA la successiva Ordinanza n. 399 del Presidente della Regione Puglia, del 25 ottobre 2020, recante ulteriori “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” di adeguamento al DPCM del 24 ottobre 2020;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione del 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021);

VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione del 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;

VISTE le indicazioni contenute nel Decreto n. 89 del 7 agosto 2020 e nell'Ordinanza n. 134 del 9 ottobre 2020 del Ministro dell'Istruzione che riservano particolare attenzione posta nei confronti degli alunni con disabilità, con disturbi specifici dell'apprendimento e con altri bisogni educativi speciali;

VISTA la nota n. 1934 del 26 ottobre 2020 del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'Istruzione, avente ad oggetto le **“Indicazioni operative per lo svolgimento delle attività didattiche nelle scuole del territorio nazionale in materia di Didattica digitale integrata e di attuazione del decreto del Ministro della pubblica amministrazione 19 ottobre 2020”**;

CONSIDERATO che l'articolo 2, comma 3 del decreto legge 22 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, prevede che “in corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, potendo anche disporre per l'acquisto di servizi di connettività delle risorse di cui alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

VERIFICATO che la Didattica Digitale Integrata (DDI) si svolge in ottemperanza a quanto previsto dalle Linee Guida di cui al Decreto del Ministro dell'istruzione 7 agosto 2020, n. 89, per come declinate dalle istituzioni scolastiche nell'apposito Piano scolastico, che rappresenta lo strumento organizzativo che le scuole si sono date per garantire il diritto all'istruzione, anche attraverso le possibilità date dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;

RAVVISATA la necessità, al fine di contenere al massimo il rischio di contagio da COVID-19, di ridurre la consistenza numerica dei singoli gruppi-classi in presenza, per favorire ulteriormente il distanziamento statico e dinamico durante le attività didattiche;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della salute del 24 dicembre 2020 recante misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria idonee a garantire la graduale riapertura in sicurezza dell'attività didattica in presenza;

VISTA l'intesa a livello istituzionale, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sul Documento di "Linee guida per garantire il corretto svolgimento dell'anno scolastico 2020-2021" (Repertorio atti n. 190/CU del 23 dicembre 2020);

VISTE le ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 introdotte con il Decreto-legge del 5 gennaio 2021 n. 1;

VISTE l'Ordinanza n 1 del 5 gennaio 2021 del Presidente della Giunta della regione Puglia recante le misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19;

VISTA la nota n. 13 del Ministero dell'Istruzione del 6 gennaio 2020, che chiarisce i termini applicativi l'articolo 4 del Decreto-legge del 5 gennaio 2021 n. 1;

VISTA l'Ordinanza n 11 del 13 gennaio 2021 del Presidente della Giunta della regione Puglia, recante le misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, che proroga sino al 16 gennaio 2021 le disposizioni contenute nell'Ordinanza regionale 1/2021;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2021, e in particolare l'articolo 1 comma 10 lettera s);

PER QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

DECRETA

A decorrere dal **18 gennaio 2020** verrà reintrodotta la Didattica Digitale Integrata in tutte le classi con la quota di studenti **in presenza** pari al 50% e turnazione a settimane alterne seguendo l'ordine alfabetico. Nella prima settimana, dal 18 gennaio 2021 al 23 gennaio 2021, inizierà a frequentare in presenza esattamente la prima metà degli studenti, seguendo l'ordine alfabetico come dall'elenco riportato nel registro di classe, mentre l'altra metà seguirà le lezioni a distanza in modalità sincrona alla classe.

Gli alunni che hanno diritto a far parte, in modo permanente e senza turnazione, per ogni singola classe, della quota in presenza saranno, in ordine di priorità:

- 1) Alunni diversamente abili.
- 2) Alunni DSA e BES.
- 3) Alunni che dichiareranno, ai rispettivi docenti coordinatori del CDC, di non disporre nel proprio domicilio di dispositivo e di idonea connessione, utili a servire la Didattica Digitale a Distanza.

Al di fuori delle suddette casistiche esplicitate la restante parte degli alunni di ciascuna classe, entreranno in turnazione, seguendo l'ordine alfabetico, nella didattica in presenza, avendo cura di rispettare sempre le misure previste dai protocolli di sicurezza e dal documento sulle "Modalità di

ripresa delle attività didattiche” del 17 settembre 2020 di cui al prot. n. 2714. I docenti coordinatori dei CDC avranno cura, sin dalla ripresa delle lezioni in presenza, di stilare preventivamente e settimanalmente l’elenco degli alunni che dovranno seguire le lezioni in presenza.

Gli alunni posti in quarantena con sorveglianza attiva o di isolamento domiciliare fiduciario dovranno svolgere esclusivamente le attività didattiche a distanza tramite la DDI, senza usufruire delle lezioni in presenza, pertanto non entreranno nella turnazione delle presenze a scuola. Tale condizione potrebbe estendersi a tutta la classe qualora vengano segnalate dall’Autorità Sanitaria territorialmente competente, per tramite del Dipartimento di prevenzione, casi di positività e situazioni di probabile contagio all’interno della classe.

I docenti di tutte classi svolgeranno il collegamento alla DDI in presenza a scuola dalle rispettive aule, compilando tutti i registri, incluso il registro cartaceo di classe, utilizzando la piattaforma Classroom di GSuite for EDUCATION, seguendo l’orario normale delle lezioni e prevedendo **le giuste pause didattiche**, al fine di evitare sovraccarichi di lavoro, saturazioni cognitive e danni da prolungato uso dei dispositivi. Gli alunni delle suddette classi svolgeranno l’attività didattica a distanza collegandosi alle rispettive aule virtuali della piattaforma Classroom di GSuite for EDUCATION e verranno registrate le presenze e le assenze sul registro elettronico, nell’apposita colonna della DDI, e sul registro di classe.

Le attività didattiche dell’Istituto Tecnico per il settore economico a indirizzo “Amministrazione, finanza e marketing” con articolazione “Relazioni internazionali per il Marketing” (Corso serale), afferente ai corsi di istruzione di secondo livello, come già stabilito nel precedente Decreto n. 2122 del 26 ottobre 2020, essendo frequentati da studenti automuniti che non usufruiscono dei mezzi di trasporto pubblico, oltretutto nella fascia oraria non coincidente con le classi dei corsi diurni, potranno svolgersi in presenza, sempre nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza e delle “Modalità di ripresa delle attività didattiche” del 17 settembre 2020 di cui al prot. n. 2714. Qualora dovessero verificarsi situazioni di casi di positività e di probabile contagio, oppure di alunni o docenti posti in quarantena con sorveglianza attiva o di isolamento domiciliare fiduciario, anche per le classi afferenti a quest’ultimo segmento di istruzione, si applicherà, con le medesime modalità già previste, la DDI di cui alle disposizioni contenute nel presente decreto.


I docenti posti in quarantena con sorveglianza attiva o in isolamento domiciliare fiduciario dalle autorità sanitarie potranno svolgere l’attività didattica a distanza utilizzando, dal proprio domicilio, la piattaforma Classroom di GSuite for EDUCATION, aggiornando le presenze degli alunni sul registro elettronico nell’apposita colonna relativa alla DDI, mentre in classe sarà prevista la presenza di un sostituto per garantire la vigilanza sulla quota degli alunni in presenza. Il decreto 19 ottobre 2020 del Ministro per la pubblica Amministrazione, all’articolo 4, comma 2, stabilisce infatti

che “nei casi di quarantena con sorveglianza attiva o di isolamento domiciliare fiduciario, ivi compresi quelli di cui all’articolo 21-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il lavoratore, che non si trovi comunque nella condizione di malattia certificata, svolge la propria attività in modalità agile”. Le indicazioni impartite si applicano alle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e restano in vigore fino al 31 dicembre 2020, salvo ulteriori provvedimenti modificativi successivi, fermo restando che, per quanto concerne le istituzioni scolastiche, non si applicano, in modo ordinamentale, le disposizioni in materia di lavoro agile, ai sensi dell’articolo 32, comma 4, del decreto – legge 14 agosto 2020, n. 104. Le eccezioni alla predetta disposizione, pertanto, sono costituite dai casi in cui, su disposizione dell’autorità competente, sia imposta la sospensione delle attività didattiche in presenza ovvero e per l’appunto nel caso “di quarantena con sorveglianza attiva o di isolamento domiciliare fiduciario”.

Nell’esercizio della DDI, che si svolge nel rispetto dell’articolo 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 in materia di controllo a distanza, deve essere assicurata la riservatezza delle informazioni, dei dati personali, dell’identità personale con riferimento all’utilizzo e alla custodia delle credenziali di accesso, il divieto di condivisione delle stesse, il divieto di far accedere alla piattaforma persone non autorizzate, la protezione da malware e attacchi informatici, nonché i comportamenti da adottare durante la DDI e le conseguenze in caso di violazione di tali istruzioni. L’istituzione scolastica rimanda l’informativa materia, nei confronti di tutti gli utenti, al documento congiunto MI-Garante privacy sulla “Didattica digitale integrata e tutela della privacy: indicazioni generali”, pubblicato sul sito del Ministero dell’istruzione, che rappresenta il punto di riferimento ineludibile sul tema. Si richiama a tal proposito il testo del REGOLAMENTO DI UTILIZZO DEGLI STRUMENTI INFORMATICI E DELLA CONNESSIONE AD INTERNET, approvato dal Consiglio di Istituto il 21 febbraio 2020 con Delibera n. 22, acquisito al prot. n. 766 del 25 febbraio 2020.

Il presente Decreto annulla e sostituisce tutte le disposizioni organizzative previste nei precedenti Decreti.

Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

 II° DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Pasquale Marco Romano
M. Romano